

COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO

(AI SENSI DELL' 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 NR. 12,
DELLA D.G.R. 15.03.2006 - N. 8/2121 E DELLA D.G.R. 06.08.2008)

Approvato con delibera del C.C. n. 61 del 23.12.2009

ART. 1 **ISTITUZIONE E FUNZIONI.**

A norma dell'art. 81 della L.R. 12/05, e s. m. e i., è istituita la Commissione per il Paesaggio quale organo collegiale tecnico dell'Amministrazione Comunale. Tale Commissione, alla quale la struttura tecnica comunale responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa per le autorizzazioni di legge dovrà obbligatoriamente richiedere il parere, esprime il parere per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggista, nonché per i piani urbanistici che interessino, anche parzialmente, zone sottoposte a tali tutele.

Sono sottoposti al parere della Commissione per il Paesaggio tutti gli interventi per i quali sia necessaria l'emanazione di un provvedimento di competenza comunale ai sensi del Capo II del Titolo V della Parte II della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005, degli articoli 146, 159, 167 del D.L.vo 42/2004, del capo IV delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 6 marzo 2001 n. VII/197 secondo i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, nr. 12 approvati con Deliberazione di Giunta Regionale 15 marzo 2006, n. 8/2121.

Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la Commissione per il Paesaggio non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza evidenti contrasti nel contesto ambientale e/o paesaggistico di riferimento, la Commissione potrà formulare richiesta di modifica del progetto e subordinare l'approvazione dello stesso alla previsione di specificare opere di integrazione atte a migliorare l'inserimento dell'opera progettuale nel contesto ambientale e/o paesaggistico esistente.

La Commissione del paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico regionale e dei criteri regionali.

Alla Commissione del Paesaggio, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VII/007977 del 06.08.2008, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, è assegnato anche il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i., alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle N.T.A. del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla DGR n. VIII/11045 del 08.11.2002.

ART. 2 **COMPOSIZIONE.**

L'istituzione della Commissione per il Paesaggio costituisce elemento necessario ai fini del legittimo esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dopo il 31.12.2008.

La Commissione per il Paesaggio è composta da un numero massimo di componenti pari a tre, nominati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione:

I componenti verranno nominati secondo i criteri regionali approvati con D.G.R. n. VIII/2121 del 15.03.2006, in attuazione alla L. R. 12/2005 e s.m.i.;

Tutti i componenti devono essere scelti, inoltre, tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

ART. 3 ***NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO.***

I membri della Commissione del Paesaggio sono nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.

I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

ART. 4 ***STRUTTURA TECNICA DELL'ENTE LOCALE COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA.***

La struttura tecnica con specifiche responsabilità di istruttoria tecnico – amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, è la struttura organizzativa titolare delle funzioni e delle attività in materia di edilizia e ambiente, individuata nel vigente organigramma comunale come Servizio Edilizia Privata – Territorio ed Ambiente. Al Responsabile del Servizio compete l'organizzazione della struttura e l'assegnazione dei procedimenti a norma del vigente ordinamento.

La struttura tecnica del Comune di Gandino, di cui al precedente comma, ha il compito di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146 comma 7 del D. Lgs 63/2008.

ART. 5
DURATA DELLA COMMISSIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI.

La Commissione per il Paesaggio dura in carica quanto l'Amministrazione che l'ha nominata, pur continuando ad espletare la sua funzione fino all'insediamento della nuova commissione e, comunque entro 45 giorni dalla scadenza, secondo la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi (*di cui al D.Lgs. 293/94 convertito in legge n. 444/94.*)

Decadono dall'incarico quei membri che risultano assenti per almeno tre sedute consecutive dalla Commissione senza giustificato motivo.

I membri nominati dalla Giunta Comunale in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari, restano in carica fino alla scadenza della Commissione.

ART. 6
FUNZIONAMENTO

Le sedute ordinarie della Commissione per il Paesaggio sono convocate dal Presidente con avviso scritto da trasmettere tramite posta, telefax, e-mail od altre modalità concordate con i membri della Commissione stessa, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. In assenza del Presidente presiede la Commissione il Vicepresidente individuato tra i componenti la Commissione ed in possesso dei medesimi requisiti del Presidente.

I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente della Commissione.

Su ciascun progetto esaminato verrà apposto il timbro della Commissione, la data della seduta, la firma del Presidente e dei membri presenti. Il verbale della seduta è redatto dal Presidente, o da suo delegato, o da un membro della Commissione e deve contenere:

- l'indicazione dei presenti;
- il parere motivato;
- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivati da parte del membro che li esprime.

Le pratiche da trasmettere possono essere precedentemente visionate dai membri della Commissione durante il normale orario di lavoro degli uffici.

Il Presidente stabilisce l'ordine dei lavori e assume i necessari provvedimenti per il loro regolare svolgimento.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute delle Commissioni persone con particolari qualifiche o competenze (quali ad esempio il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentanti dell'ASL o dell'ARPA, ecc.) quando ritenga utile acquisirne il parere. E' inoltre, in facoltà del Presidente invitare, eventualmente, il progettista delle pratiche in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà lasciare la seduta.
